



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

ORDINANZA N. 37 dd. 24.8.2020

Monfalcone, li

ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI PER L'AREA DI VIA SANT' AMBROGIO E DI VIA FRATELLI ROSSELLI.

IL SINDACO

Premesso

che il Regolamento di Polizia Urbana (delibera consiliare n. 47/18 dd. 24/09/2018), al fine di contrastare l'abuso di alcol e la diffusione di contenitori di vetro consente alla Giunta, attraverso strumenti ed iniziative di rilevazione e verifica, di individuare vie e/o piazze della città nelle quali prevedere, anche limitatamente a periodi dell'anno, nei confronti delle attività commerciali, specifiche fattispecie come la limitazione degli orari per la vendita di bevande alcoliche, limiti alla detenzione di bevande alcoliche e limiti al consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico (art. 31bis Regolamento di Polizia Urbana);

che il Sindaco adotta i relativi provvedimenti sindacali relativi alle fattispecie individuate definendo le fasce orarie di chiusura delle attività in relazione alle specificità delle particolari zone pubblico (art. 31bis Regolamento di Polizia Urbana);

Rilevato che

negli ultimi anni la zona denominata via Sant' Ambrogio ha subito profonde trasformazioni rendendosi oggetto di numerosi interventi da parte delle forze di Polizia specialmente in orario notturno, richiesti dai cittadini residenti in tale tratto viario per la presenza di persone ubriache, bivacchi sotto i portici e

Rilevato altresì

Che la zona di via Sant'Ambrogio è frequentemente interessata dal propagarsi di inciviltà urbana come schiamazzi, bivacchi, molestie a passanti e residenti, rumori e consumo di alcolici per strada così come risulta dalle segnalazioni di cittadini e residenti e dalle sanzioni irrogate dalla Polizia Locale;

che i richiamati fenomeni pregiudizievoli alla vivibilità nella zona sono legati alla diffusione ed al consumo di bevande alcoliche in quanto, così come emerso dai numerosi sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale, alcune attività commerciali effettuano una vendita a basso costo di bevande alcoliche refrigerate contribuendo così all'incremento dell'abuso di alcool e quindi ai conseguenti episodi di disturbo;

Considerato che con il presente atto è, altresì, intenzione dell'Amministrazione di imporre limitazioni agli orari delle attività commerciali ed in considerazione che l'apertura fino a tarda notte favorisce il verificarsi dei fenomeni di inciviltà e illegalità;

Visti gli incontri effettuati tra l'Amministrazione ed i cittadini residenti in data 10/09/18 e con i commercianti interessati dal provvedimento in data 10/09/18 e 13/09/2018 al fine di condividere le finalità dell'ordinanza;

Viste le premesse sopra indicate e ritenuto opportuno istituire limitazioni alle aperture degli esercizi commerciali alimentari ed ai laboratori artigianali alimentari presenti nella via Sant' Ambrogio in considerazione delle problematiche legate all'abuso dell'alcol, alla diffusione dei contenitori di vetro e comunque rispetto a fenomeni di disturbo, rumori e schiamazzi tali da ledere il diritto al riposo dei residenti;

Vista l'ordinanza n. 41 dd. 28.09.2018 che ha sperimentato l'utilità di tale provvedimento riscontrando buoni risultati ma che necessitano ancora di consolidarsi;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario prevedere dal 25/08/2020 al 25/09/2020 la seguente disciplina così da poter ripetere l'utilità del provvedimento:

-via Sant' Ambrogio, e via Fratelli Rosselli (dall'intersezione con Viale San Marco a Piazza della Repubblica);

ed in particolare:

1. Orari

- per gli esercizi di vicinato di vendita del settore alimentare anche congiunto a quello del settore non alimentare o ad altra tipologia di attività : la chiusura dalle ore 20:30 alle ore 07:00 del giorno successivo;

- per i laboratori artigianali del settore alimentare: la chiusura dell'attività di vendita dalle ore 22.00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

2. Detenzione bevande alcoliche refrigerate

- per gli esercizi di vicinato di vendita del settore alimentare anche congiunto a quello del settore non alimentare o ad altra tipologia di attività e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza; il divieto non si applica ai laboratori artigianali alimentari nell'espletamento di servizi di consegna a domicilio unitamente al prodotto alimentare mentre rimane fermo il divieto di detenzione di bevande alcoliche nei locali di tali esercizi negli spazi e locali accessibili al pubblico;

3. Deroga

Ritenuto opportuno, al fine di un equo contemperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell'interesse pubblico prevedere la possibilità di derogare alla disciplina di cui al punto 1 a condizione che dette attività non detengano nei locali dell'esercizio e non effettuino attività di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura;

Visti:

- l'art. 50 comma 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - come di recente introdotto dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città';

- l'art. 12 Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città';

- l'avvio del procedimento ai sensi della L.241 del 1990 notificato ai singoli esercenti via PEC o a mani in assenza di PEC attive;

ORDINA

per le zone suindicate con decorrenza dall'esecutività della presente ordinanza dal 25/08/2020 al 25/09/2020 la seguente disciplina:

1. Orari

- per gli esercizi di vicinato di vendita del settore alimentare anche congiunto a quello del settore non alimentare o ad altra tipologia di attività: la chiusura dalle ore 20:30 alle ore 07:00 del giorno successivo;

- per i laboratori artigianali del settore alimentare: la chiusura dell'attività di vendita dalle ore 22.00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

2. Detenzione bevande alcoliche refrigerate

- per gli esercizi di vicinato di vendita del settore alimentare anche congiunto a quello del settore non alimentare o ad altra tipologia di attività e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza; il divieto non si applica ai laboratori artigianali alimentari nell'espletamento di servizi di consegna a domicilio unitamente al prodotto alimentare mentre rimane fermo il divieto di detenzione di bevande alcoliche nei locali di tali esercizi negli spazi e locali accessibili al pubblico;

DISPONE

che, per la salvaguardia della libertà di iniziativa economica, nell'equo contemperamento con gli altri interessi generali perseguiti, i titolari degli esercizi commerciali di vicinato di vendita del settore alimentare anche congiunto a quello del settore non alimentare o ad altra tipologia di attività e dei laboratori artigianali alimentari ricompresi nella via sopra identificata possono usufruire di deroghe alla sola disciplina in materia di orari fissata al punto 1 nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

a) impegno a non detenere nei locali dell'esercizio e di non vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

b) non avere procedimenti sanzionatori comunali in corso e di essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all' esercizio dell' attività;

I soggetti che hanno presentato la richiesta di deroga con la precedente ordinanza non dovranno ripresentarla, al contrario chi l'ha presentata ed è successivamente decaduto dovrà ripresentare la richiesta di deroga.

La fruizione delle deroghe avviene attraverso l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.monfalcone@certgov.fvg.it, nella quale rilasciare le autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui alle lettere a) e b) ed indicando l'orario di apertura che si intende adottare;

Le violazioni di cui ai punti 1 e 2 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 6.000,00 (pagamento in misura ridotta € 1.000,00) ai sensi degli articoli 13 e 14 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;


L'accertata inosservanza delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui alle lettere a) e b) sopra richiamate comporta l'automatico obbligo di chiusura dalle ore 20:30 e sino alle 07:00 (esercizi di vicinato afferenti al settore alimentare) e chiusura dalle ore 22.00 alle ore 07:00 (laboratori artigianali alimentari) per tutto il restante periodo di validità dell'ordinanza, oltre alla suddetta sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 6.000,00.

Nel caso in cui il titolare dell'esercizio di vicinato alimentare anche congiunto a quello del settore non alimentare o ad altra tipologia di attività incorra, nel periodo di validità del presente provvedimento, in reiterate violazioni degli orari di chiusura verrà disposta la comunicazione al Questore di inosservanza all'ordinanza ai sensi dell'art. 12 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 al fine dell'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione FVG entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Il Sindaco

Dott.ssa  Anna Maria Cisint

Dispone quindi che la presente ordinanza venga

- pubblicata all' Albo Pretorio informatico per 15 giorni;

- pubblicata sul sito istituzionale.

- comunicata:

alla Polizia Locale;

alla Questura di Gorizia

al Comando Compagnia dei Carabinieri di Monfalcone;

al Comando compagnia della Guardia di Finanza di Monfalcone;